

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 166

Esecuzione immediata

DEL 08/06/2002

O G G E T T O:

CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI PER FINALITA' SOCIALI CULTURALI RICREATIVE O SPORTIVE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE D'USO ED ULTERIORI DETERMINAZIONI

Oggi, 08/06/2002 alle ore 10,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualita' di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P
AGOSTINI	Saverio	P
ACCIAI	Gian Maria	P
BALDINI	Gianni	A
BENINI	Marco	P
BRENTI	Luisa	P
PIANTINI	Giuseppe	P

presenti
6

assenti
1

Assiste il dr. Raffaele PANCARI, nella sua qualita' di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

166



COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

**Schema di concessione d'uso
di locali o strutture comunali ad associazioni con finalità
socio – ricreative – culturali – sportive**

Art. 1 – Scopo della Concessione

Il Comune di Bibbiena, a mezzo del suo Dirigente, dr. il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso (P.I. 00137130514), come da delibera di G.C. n. del ;

concede in uso

all'Associazione , con sede in , P.I. o C.F. , nella persona del suo legale rappresentante, Sig. , che accetta, e di seguito sarà denominato "Concessionario", la struttura/locale di proprietà comunale di cui al successivo art. 2, per lo svolgimento delle attività statutarie, non aventi fine di lucro.

Art. 2 – Oggetto della Concessione

La presente concessione d'uso comprende :

- a) La struttura immobiliare o locale, ubicata in, Via, n., per una superficie di m.q.;
- b) I seguenti beni mobili :

Art. 3 – Durata della Concessione

La durata della presente concessione è stabilita in anni 3, con decorrenza dal momento della sua sottoscrizione, salvo il verificarsi di particolari situazioni di cui ai successivi artt. 12 e 13.

Art. 4 – Canone di concessione

Il canone di concessione per l'uso di detta struttura è stabilito in € annui, tenuto conto delle finalità sociali perseguite dall'Associazione concessionaria, da versarsi, in

un'unica soluzione, ed in via posticipata entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, mediante bollettino di c.c. postale.

Art. 5 – Responsabilità del Concessionario

Per tutta la durata della concessione il Concessionario sarà considerato, a termine di legge, consegnatario responsabile e custode delle proprietà comunali ad esso affidate.

Egli si obbliga ad usare i locali (e gli eventuali beni mobili in esso contenuti), con la massima diligenza e con tutte le cautele necessarie ad evitare danni di qualsiasi genere e dovrà rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati alla struttura (e alle eventuali attrezzature), nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di apposita perizia. Terrà comunque sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare da danno a persona o a cosa a causa delle attività svolte all'interno della struttura.

Il concessionario è tenuto inoltre a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture (ed agli eventuali attrezzi) al fine di determinare ipotetiche responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, il concessionario medesimo.

Art. 6 – Eventuale richiesta di utilizzo da parte di altre Associazioni

Non è permessa al concessionario la sub-concessione d'uso ad altre Associazioni, che dovranno eventualmente essere autorizzate direttamente dall'Amministrazione comunale, tenute presenti le priorità della società concessionaria. Soltanto un uso occasionale della struttura da parte di altre associazioni può essere autorizzato direttamente dal concessionario, il quale è comunque responsabile del corretto utilizzo che, in tali circostanze, ne viene fatto. Quando l'uso della struttura venga autorizzato ad altra associazione (diversa cioè, da quella che lo ha in concessione), questa dovrà riconoscere alla società concessionaria un rimborso spese per l'uso della struttura stessa, in base a

quanto stabilito dall'Amministrazione, sentita l'apposita Commissione di cui all'art.3 del Regolamento Comunale, o, in mancanza, in relazione a ponderate tariffe che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale stessa a mente dell'art.7, punto b) del Vigente Regolamento Comunale.

Art. 7 – Accertamenti e verifiche

Il Comune ha ampia facoltà di vigilare sull'uso delle strutture (e delle eventuali attrezzature) da parte del concessionario. Il personale del Comune, all'uopo autorizzato, può accedere alla struttura, accertare l'uso della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari. Il concessionario è tenuto a prestare, agli incaricati comunali della vigilanza e del controllo, la massima collaborazione fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la documentazione richiesta.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e diritti che possano competere al Comune, il concessionario dovrà immediatamente uniformarsi alle decisioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Polizza assicurativa

Il Concessionario dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa per responsabilità civile ed antinfortunistica, con massimali adeguati, per danni a "terzi", durante la normale attività svolta nella struttura, la cui responsabilità non può essere imputata all'Amministrazione Comunale. Detta polizza, da esibirsi in copia, costituisce condizione di validità ed efficacia per la presente convenzione.

Art. 9 – Utilizzo della struttura

La struttura viene messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale su richiesta della medesima, per l'effettuazione delle proprie attività statutarie.

Nel caso che la struttura richieda la temporanea chiusura per cause eccezionali ed imprevedibili, il Concessionario non potrà accampare nessuna pretesa verso il Comune.

Art. 10 – Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario provvederà alla pulizia dei locali medesimi ed all'esecuzione delle necessarie opere di ordinaria manutenzione.

Provvederà inoltre alla apertura e chiusura dell'impianto, anche dopo l'utilizzo dello stesso da parte dell'Amministrazione o di terzi autorizzati.

Sono a carico del concessionario tutte le spese correnti (energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono etc.), a tal fine tutte le relative bollette dovranno essere a carico della società concessionaria stessa che si impegna, se non ha ancora provveduto, a stipulare i relativi contratti con le aziende erogatrici dei servizi.

Art. 11 – Oneri a carico dell'ente concedente

L'Amministrazione Comunale assume a proprio carico le spese per la manutenzione straordinaria, (con esclusione di danni arrecati alla struttura e/o ad arredi, che restano a carico del concessionario);

Il Comune riconosce alla società concessionaria un contributo di gestione stabilito, in via del tutto discrezionale ed a titolo di esclusiva liberalità, dalla Giunta Comunale con proprio atto in considerazione delle disponibilità finanziarie dello stesso.

Art. 12 – Variazione della concessione a seguito modifiche statutarie

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione, in tutto o in parte, per motivi di pubblico interesse con un preavviso di trenta giorni, senza che il concessionario possa eccepire o pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie dell'Associazione concessionaria.

Art. 13 – Revoca concessione

La presente Concessione potrà essere anche revocata in casi di :

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi

- c) cessazione dell'attività da parte del concessionario
- d) mancato versamento del canone di concessione dovuto.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge, se ed in quanto applicabili.

Art. 15 – Oneri ed effetti fiscali

Tutte le spese consequenziali al presente atto sono a carico del concessionario, che dichiara di accettarle.

La presente concessione sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

in data _____

Per il Comune di Bibbiena

Per l'Associazione

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera consiliare n. 23 del 03/03/1997, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il Regolamento per la concessione in uso dei locali disponibili nel patrimonio immobiliare comunale ed il relativo schema di convenzione;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 161 del 07/05/1998, con al quale fu approvato il bando per la concessione in uso di locali di proprietà comunale e dei quali l'Ente ha disponibilità;

Preso atto che successivamente sono giunte numerose richieste di concessione da parte di associazioni aventi sede nel territorio comunale, conservate agli atti dell'Ufficio preposto (2° settore);

Che per ragioni connesse alla gran mole di lavoro gravante sugli Uffici del settore non è stato ancora possibile assegnare i locali indicati nel bando e sottoscrivere le relative concessioni d'uso;

Che comunque molte associazioni non dispongono tuttora di una sede adeguata o devono regolarizzare la concessione in atto adeguandola alle norme regolamentari;

Che lo schema di convenzione a suo tempo approvato deve essere parzialmente modificato per renderlo più aderente alle modalità di concessione individuate da questa Amministrazione comunale;

Visto in proposito il nuovo schema di convenzione predisposto dal competente Ufficio comunale e ritenuto di poterlo approvare;

Considerato che all'art. 4 del suddetto Regolamento per la concessione in uso dei locali disponibili nel patrimonio immobiliare comunale è previsto che nel caso in cui "i locali siano concessi con carattere di continuità per lo svolgimento dell'attività propria del concessionario o per la destinazione a sede sociale" l'associazione assegnataria è tenuta al pagamento di un canone di concessione, oltre che delle relative utenze;

Che il nuovo schema di convenzione prevede, all'art. 11 secondo comma, che questa Amministrazione, tenuto conto delle finalità sociali, culturali, sportive o ricreative perseguite dalle associazioni concessionarie, riconosce loro un contributo di gestione in considerazione delle risorse finanziarie disponibili;

Ritenuto quindi di dover individuare gli importi che dovranno essere versati a titolo di canone di concessione sulla base della superficie assegnata e di quantificare e prevedere, con apposita variazione di bilancio, le somme che saranno introitate con le suddette concessioni ed i relativi contributi di gestione concessi;

Visti i pareri favorevoli espressi in data 03/06/2002, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile del servizio Dr. Massimo DEL MONTE in ordine alla regolarità tecnica e dal Funzionario contabile dr. Marco BERGAMASCHI in ordine alla regolarità contabile;

Unanime;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di concessione d'uso per assegnare alle associazioni richiedenti i locali o le strutture comunali risultanti dal bando approvato con delibera di G.C. 161/98, modificando parzialmente lo schema a suo tempo approvato con delibera di C.C. n. 23/97;
2. di approvare, tenuto conto delle finalità perseguite in campo sociale e/o ricreativo e/o culturale e/o sportivo dalle associazioni concessionarie, i seguenti canoni annui di concessione:

➤ locali fino a 50 mq.	€ 250,00
➤ locali da 50 a 100 mq.	€ 350,00
➤ locali oltre 100 mq.	€ 500,00;
3. di autorizzare il Responsabile del servizio alla sottoscrizione delle singole concessioni d'uso, apportandovi, in tale sede, quelle correzioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
4. sulla base di una relazione del dirigente del 2° settore, in cui saranno indicate sia le concessioni rilasciate sia gli importi dei canoni delle concessioni stesse, il servizio finanziario provvederà a predisporre le conseguenti variazioni di bilancio, compreso l'eventuale finanziamento di contributi alle associazioni concessionarie previsti all'art. 11 dello schema di convenzione;
5. di dare atto che sia i canoni di locazione che i relativi contributi di gestione siano versati entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione;

DM/dm





COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: SOCIALE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI PER FINALITA' SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE O SPORTIVE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE D'USO E ULTERIORI DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 03/06/2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Massimo Del Monte

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 03/06/2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI

IL SEGRETARIO
R. PANCARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il 2 LUG. 2002
e vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.
18/08/200, n. 267.

N. 1475 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 2 LUG. 2002

IL MESSO
R. BENCIGNI

IL RESPONSABILE
Dr. Giovanna Veri

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 02 LUG. 2002
al 17 LUG. 2002 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 18 LUG. 2002

N. 1475 Reg. Pubbl.

IL MESSO
R. BENCIGNI



ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE
(Veri D.ssa Giovanna)

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il _____
(invio CO.RE.CO. prot. n. _____ del _____).

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il 13 LUG. 2002
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Li' 3 LUG. 2002



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
M. DEL MONTE